



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI MONTALLEGRO

(Libero Consorzio Provinciale di Agrigento)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 39 del registro	Utilizzo, ai sensi dell'art. I, comma 557, della legge n. 311/2004, della D.ssa Antonina Sciortino, istruttrice direttivo assistente sociale, dipendente del comune di Cattolica Eraclea, per il periodo di 12 mesi.
data 16/04/2020	

L'anno duemilaventi, il giorno sedici, del mese di aprile, dalle ore 14.00 e ss., nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata ai sensi di legge,

LA GIUNTA MUNICIPALE

si è riunita con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
SCALIA Caterina	Sindaco		
SCHEMBRI VOLPE Francesco	Vice Sindaco		
PIRUZZA Giuseppe	Assessore		X
GAGLIANO Caterina	Assessore		

Assessori assegnati per legge: 4; in carica: 3.

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Teresa Burgio, con funzioni consultive, referenti e di assistenza ai sensi dell'art. 97 del T.U. n. 267/2000.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco Geom. Caterina Scalia, la quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

PROPOSTA

PREMESSO che:

- Nei Servizi socio-assistenziali vi è una assoluta carenza di personale, dovuta ai vuoti nella dotazione organica che nel corso degli ultimi anni non sono stati colmati;
- Tra il personale in servizio non figura alcun istruttore, né di cat. D né di cat. C, che possiede il profilo di assistente sociale;

RITENUTO indispensabile ricorrere al cosiddetto "scavalco di eccedenza" per l'utilizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n.311/2004, di un istruttore direttivo col profilo di assistente sociale;

ATTESO che nota del 31/03/2020, spedita via PEC, è stato richiesto al Sindaco di Cattolica Eraclea l'autorizzazione per l'utilizzo, della Dott.ssa Antonina Sciortino, istruttore direttivo con il profilo di assistente sociale, in servizio presso il predetto comune;

VISTA la nota, inviata via PEC del 06/07/2018, con cui il Sindaco di Cattolica Eraclea ha autorizzato l'utilizzo de quo;

CONSIDERATO che il ricorso all'istituto dello scavalco d'eccedenza di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, tra le varie soluzioni organizzative percorribili, risulta quella rispondente alle urgenti esigenze dell'ente ed è anche la più economica e vantaggiosa;

VISTA la Direttiva n. 3 della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'1 giugno 2017, recente indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'art. 14 del prefato art. 14 e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

RICHIAMATE:

- l'art. 36, comma 2, del D.lgs 165/2001 che dispone: "*Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti*";
- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: "*le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione*";
- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "*gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale*";
- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: "*Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti*";
- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005) ai sensi del quale: "*i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza*";

VISTI:

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce *expressis verbis*: "*l'art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale*";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per le autonomie - che ha recepito l'interpretazione

G.M. 35 -2020 "Utilizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, della D.ssa Antonina Sciortino, istruttore direttivo assistente sociale, dipendente del comune di Cattolica Eraclea, per il periodo di 12 mesi."

- suddetta prevedendo la possibilità che “gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro”;
- il parere della Corte dei Conti, Sez. Lombardia 448/2013 secondo cui “Qualora l'amministrazione istante intenda utilizzare il dipendente mediante il ricorso alla procedura in convenzione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso l'amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010”;
 - il parere della Corte dei Conti, Sez. Molise 105/2016 che ha enucleato il *discrimen* sussistente tra lo “scavalco d'eccedenza” ex art. 1, comma 557, della finanziaria per il 2005, ed il diverso istituto denominato “scavalco condiviso” ex art. 14 del CCNL 22.01.2004, prevedendo che, nel primo caso, si ha nuovo rapporto di lavoro mentre, nel secondo caso, un mero utilizzo plurimo e contemporaneo del medesimo dipendente pubblico da parte di più enti;
 - l’art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 secondo cui: “all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modificazioni, è inserito il seguente periodo “le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale...””;
 - l’interpretazione costante fornita dalla giurisprudenza contabile secondo cui agli enti locali che rispettano l’obbligo di riduzione delle spese di personale non si applicano le limitazioni previste dall’articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 per le assunzioni a tempo determinato pari al 50% della spesa impegnata con le medesime finalità nel 2009, fermo restando il rispetto del limite del 100%;
 - la sentenza n. 7/2011 con la quale la Corte dei Conti a Sezioni Riunite asseriva che “Il concetto di spesa sostenuta nell'anno 2009, deve riferirsi alla spesa programmata per la suddetta annualità”;
 - la deliberazione n. 33/2016/SRC della Corte dei Conti sezione di controllo del Piemonte che ha sollecitato la pronuncia della Sezione della autonomie o delle Sezioni riunite sull’argomento de qua;
 - la delibera n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti Sezione delle autonomie ha chiarito che “se un ente decide di avvalersi di utilizzare prestazioni di altri dipendenti a tempo pieno presso altri enti locali, al di fuori dell’ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva va ad inquadrarsi all’interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall’art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo”;
 - la deliberazione n. 109/2017/PAR del 17/03/2017 con cui la Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Molise esprime parere che conferma la legittimità del ricorso al s.d. “scavalco d'eccedenza”, rilevando solamente che la spesa sostenuta sia correttamente computata, ai fini del rispetto dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010;
 - la delibera n. 2/SEZAUT/2015/QMIG del 29 gennaio 2015 della Corte dei Conti Sezione delle autonomie ha chiarito che “Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla fine dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, l. n. 296/2006, fermo restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28”;
 - l’art. 11, comma 4 bis, del D.L. 90/2014 secondo cui “all’articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, è inserito il seguente periodo “le limitazioni previste dal

presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale ...

PRESO ATTO che la soluzione *de qua*, ossia il ricorso al cd. "scavalco d'eccedenza" consente all'ente la realizzazione delle esigenze come sopra descritte;

ACCERTATA l'indifferibile esigenza di ricorrere temporaneamente a tale forma di prestazione lavorativa per far fronte alle innumerevoli funzioni dei servizi socio-assistenziali;

VISTO l'art. 107 del D.L. 17/03/2020, cosiddetto Decreto "Cura Italia, che ha stabilito il differimento al 31 maggio il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali.

VISTA la delibera consiliare n. 18 del 24/09/2019 con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2019/2021;

VISTA la delibera n. 37 del 30/12/2019 con cui il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018;

PRESO ATTO del pieno rispetto dei vincoli di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;

RITENUTA la propria competenza in ordine all'adozione dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI: l'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.; l'art. 1 comma 557 della L. 311/2004 (Finanziaria per il 2005); il D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Settori I e II, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE


di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate, e per l'effetto di:

1. Approvare il ricorso all'utilizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004, della Dott.ssa Antonina Sciortino, istruttore direttivo assistente sociale, dipendente a tempo indeterminato del comune di Cattolica Eraclea, per sopporire alle carenze di organico nei servizi socio-assistenziali di questo ente.;
2. Stabilire la durata in 12 mesi con decorrenza dal 20/04/2020 per 10 ore settimanali, con possibilità di proroga alla scadenza alle medesime condizioni da provvedersi con motivata determinazione del Sindaco;
3. Dare atto che:
 - le prestazioni lavorative della dipendente saranno articolate in modo da non arrecare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza;
 - l'utilizzo avverrà al di fuori dell'orario di lavoro effettuato presso l'Ente di appartenenza e che l'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà superare, nel cumulo dei due rapporti, il monte orario consentito dalla vigente normativa in materia;
4. Imputare la nascente spesa di complessivi € 9.782,35 per 12 mesi trova copertura nei fondi di bilancio previsti per il personale dipendente;
5. Incaricare il Responsabile del servizio finanziario-contabili degli atti gestionali relativi alle annotazioni contabili inerenti e conseguenti;
6. Dichiarare la presente di immediata esecutività.

Addi, 15 aprile 2020

IL SINDACO PROPONENTE

Geom.: Caterina Scatìa



~~~~~

Sul presente proposta che precede, hanno formulato i seguenti pareri:

**REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, e dell'art. 147-bis del vigente D.lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Addi, 15/04/2020

IL TIPO DEL SETTORE I  
Dott. Salvatore Cagira

**REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto il predetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente D.lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012.

Addi, 15/04/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
Dott.ssa Anna Rita Gagliano

*Anna Rita Gagliano*

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;

Dato atto che sulla proposta presa in esame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, è stato acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;

Tutto ciò premesso e considerato,

Visto il vigente O.R.E.L.L. e lo Statuto comunale,

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

**DELIBERA**

di approvare la parte narrativa e motivazionale ed il dispositivo della proposta testè esaminata, che qui s'intendono integralmente riportati.

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

**LA GIUNTA COMUNALE**

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti.

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.

G.M. 27 -2020 "Utilizzo, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, della D.ssa Antonina Sciortino, istruttore direttivo assistente sociale, dipendente del comune di Cattolica Eraclea, per il periodo di 12 mesi."